



NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

L'indennità per morte corrisposta ai familiari del lavoratore non è soggetta a tassazione

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 301/E del 4 dicembre 2025](#), ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte da una Società al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa dei partner, nelle ipotesi di morte del lavoratore, a titolo di assegno integrativo caso morte, sulla base di apposito regolamento aziendale e sotto forma di rendita mensile.

La Società istante, al fine di «garantire una protezione temporanea ai familiari e/ o ai beneficiari designati», in caso di morte del lavoratore, si impegna a corrispondere:

- una somma denominata «Temporanea Caso Morte (TCM)», riconosciuta ai beneficiari che il partner individua mediante «comunicazione scritta e controfirmata», pari a 1.300.000 euro?
- una rendita denominata «Assegno Integrativo Caso Morte (AICM)», riconosciuta al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in misura pari a 125.000 euro annui, dovuta a partire dall'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno che segue la data in cui il partner avrebbe compiuto 62 anni.

La promessa di indennizzo è una «garanzia aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista generalmente dal CCNL».

Per far fronte a tali obbligazioni, la Società ha stipulato apposite polizze assicurative nelle quali è contraente e beneficiario, mentre «il dipendente è del tutto estraneo al rapporto assicurativo».

L'Agenzia chiarisce che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in base al regolamento aziendale, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a seguito di morte o invalidità permanente del lavoratore non concorrono a formare reddito imponibile, sia se erogate in forma di capitale sia come rendita, poiché rientrano tra le indennità esenti previste dall'art. 6, comma 2, TUIR.



Special Event

Come cambiare il contratto collettivo

Scopri di più